

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 5 del 08/03/2006

VERBALE:

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Direttore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Direttore

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3. del T.U. di cui al D. Lgs. n. 267/00.

Seravezza, _____

Il Direttore

OGGETTO: *Accordo di programma per la Fortezza di Montalfonso a Castelnuovo Garfagnana – Approvazione atto di assegnazione dei locali al Parco*

L'anno duemilasei, addì 8 del mese di marzo 2006, alle ore 16,00 presso gli Uffici del Parco di Seravezza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana n. 4 del 23 aprile 2004.

Presiede il Sig. **Giuseppe Nardini**

Sono presenti n. 9 componenti; assenti n. 4
(A = assente; P = presente)

Natale Emilio Baldaccini	- P -
Paolo Cattani	- P -
Giovanni Corrieri	- A -
Armando Della Pina	- P -
Giuseppe Nardini	- P -
Angelo Maria Nerli	- A -
Cristoforo Feliciano Ravera	- P -
Ezio Gino Ronchieri	- A -
Giuseppe Rossi	- P -
Piero Sacchetti	- P -
Giulio Salvatori	- P -
Jacopo Simonetta	- P -
Pietro Vecchi	- A -

Partecipa il Direttore
- Antonio Bartelletti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO che in data 2 aprile 1998 tra il Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di Lucca, il Comune di Castelnuovo Garfagnana e la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Pisa è stato stipulato un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142/90 così come modificato dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 17 della Legge n. 127/97, per il recupero funzionale e la gestione della Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo Garfagnana;

VISTO l'art. 4 del suddetto accordo relativo alle attività della Provincia di Lucca che, in qualità di Ente proprietario, si impegna a concedere in comodato gratuito al Parco delle Alpi Apuane, per anni 90, il fabbricato denominato "Casa del Capitano" all'interno del complesso della Fortezza di Mont'Alfonso con il vincolo della destinazione d'uso di "Uffici del Parco delle Alpi Apuane";

VISTO l'art. 5 del suddetto accordo relativo alle attività del Parco delle Apuane che si impegna a compartecipare, con una quota da definire con successivo atto, alle spese relative alla progettazione e direzione dei lavori affidata dalla Provincia per il recupero degli edifici interni alla cerchia muraria e per la sistemazione degli spazi interni ed esterni alla Fortezza;

CONSIDERATO che con determinazione n. 12 in data 18 settembre 1998 del Responsabile U.O.C. Valorizzazione Territoriale è stata impegnata la somma di • 51.645,00 quale quota di compartecipazione per le spese di progettazione e direzione lavori sopra evidenziate;

VISTE le integrazioni al suddetto accordo con le quali il Parco delle Alpi Apuane si impegna ad erogare il suddetto contributo previa convenzione con la Provincia per l'assegnazione al Parco dei locali interni alla "Casa del Capitano";

VISTO lo schema dell'atto di assegnazione tra la Provincia di Lucca e l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per la regolamentazione del rapporto inerente gli spazi assegnati nella "Casa del Capitano" nell'ambito del complesso della Fortezza di Mont'Alfonso al fine di legittimare il trasferimento degli Uffici del Parco nella struttura restaurata dalla Provincia di Lucca;

CONSIDERATO che tale schema di atto è stato approvato dalla Giunta provinciale di Lucca con deliberazione n. 291 in data 26 luglio 2005;

RITENUTO di integrare, in accordo con la Provincia di Lucca, tale schema di atto di assegnazione inserendo in calce all'art. 1 i seguenti comma:

"Gli Enti del Parco e della Provincia, entrambi attivi con i loro Uffici all'interno dell'edificio della Casa del Capitano, puntualizzano quanto segue:

- 1) al piano primo, gli Uffici attualmente in uso alla fabbrica della Fortezza di Mont'Alfonso della Provincia di Lucca saranno utilizzati fino alla data di spostamento degli stessi presso la definitiva destinazione nella costruendo Casa del Chirurgo (o altro edificio). Tali Uffici saranno destinati al Parco al momento del trasferimento della Provincia;
- 2) Al piano terra la sala della ex cappella rimarrà di competenza della Provincia, mentre l'ingresso con i servizi adiacenti saranno di uso comune."

IL DIRETTORE

“Gli Enti del Parco e della Provincia confermano la comune in tesa di attivarsi per:

- 1) La sistemazione del verde interno ed esterno alla cerchia muraria, secondo il Masterplan;
- 2) L’istituzione di un centro di controllo (guardie del Parco e della Provincia) avente sede all’interno della Fortezza.”

VISTA la nota prot. n. 42464.1C2 in data 2 marzo 2006 della Provincia di Lucca con la quale viene specificato che “...in seguito alla Vs. richiesta di precisazione sulla durata dell’assegnazione al Parco delle Alpi Apuane degli Uffici della Casa del Capitano nella Fortezza di Mont’Alfonso, questo Ufficio ribadisce che nell’atto di assegnazione (delibera della Giunta Provinciale n. 291/2005) non vi è alcun riferimento ad un termine temporale, salvo le clausole di automatica risoluzione precisate nel testo della delibera in oggetto...”.

CONSIDERATO pertanto che l’assegnazione al Parco degli Uffici della Casa del Capitano nella Fortezza di Mont’Alfonso da parte della Provincia di Lucca risulta è da intendersi a tempo indeterminato salvo l’ automatica risoluzione dell’assegnazione nei casi previsti dall’art. 2 dello schema di atto di assegnazione e precisamente nel caso di violazione da parte del Parco all’impegno di “...non apportare alcuna modifica non autorizzata all’immobile stesso né cederlo, tutto o in parte, a terzi a qualsiasi titolo, salvo preventiva autorizzazione della Provincia di Lucca” e nel caso di violazione da parte del Parco all’impegno di destinare “i locali ricevuti esclusivamente a sede degli Uffici del Parco ed attività strettamente connesse”;

RITENUTO pertanto di integrare l’art. 1 dell’atto di assegnazione dei locali nella “Casa del Capitano” con i due comma sopra citati e quindi procedere alla sua sottoscrizione;

VISTO lo schema dell’atto di assegnazione tra la Provincia di Lucca e l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per la regolamentazione del rapporto inerente gli spazi assegnati nella “Casa del Capitano” nell’ambito del complesso della Fortezza di Mont’Alfonso, modificato ed integrato come sopra determinato che si allega sotto lett. “A” alla presente de liberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Responsabile del procedimento;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 9 favorevoli resi nei modi di legge, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di prendere atto del trasferimento degli Uffici del Parco di Castelnuovo Garfagnana nell’immobile di proprietà della Provincia di Lucca denominato “Casa del Capitano” all’interno del complesso della Fortezza di Montalfonso, in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto in data 2 aprile 1998 tra il Parco delle Alpi Apuane, la Provincia di Lucca, il Comune di Castelnuovo Garfagnana e la Soprintendenza ai Beni A.A.A.S. di Pisa per il recupero funzionale e la gestione della Fortezza di Montalfonso di Castelnuovo Garfagnana;

IL DIRETTORE

2. di approvare lo schema di atto di assegnazione tra la Provincia di Lucca e l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per la regolamentazione del rapporto inerente gli spazi assegnati nella "Casa del Capitano" nell'ambito del complesso della Fortezza di Mont'Alfonso nel testo, modificato ed integrato, che allegato alla presente deliberazione sotto lett. "A" è destinato a farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto altresì che l'assegnazione al Parco degli Uffici della Casa del Capitano nella Fortezza di Mont'Alfonso da parte della Provincia di Lucca è da intendersi a tempo indeterminato, salvo l'automatica risoluzione dell'assegnazione nei casi previsti dall'art. 2 dello schema di atto di assegnazione;
4. di dare mandato ai competenti Uffici del Parco di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti a tale assegnazione;
5. di stabilire che la sottoscrizione dell'atto di assegnazione tra la Provincia di Lucca e l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per la regolamentazione del rapporto inerente gli spazi assegnati nella "Casa del Capitano" è condizione per il versamento da parte del Parco della quota di compartecipazione alle spese sostenute dalla Provincia di Lucca per la progettazione e direzione dei lavori per il recupero degli edifici interni alla cerchia muraria e per la sistemazione degli spazi interni ed esterni alla Fortezza, come stabilito dall'art. 5 dell'accordo di programma sottoscritto in data 2 aprile 1998;

DELIBERA inoltre

a voti unanimi, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato "A" alla deliberazione n. 5 in data 08.03.2006 del Consiglio Direttivo

ATTO DI ASSEGNAZIONE TRA LA PROVINCIA DI LUCCA E L'ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO INERENTE GLI SPAZI ASSEGNATI NELLA "CASA DEL CAPITANO" NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA FORTEZZA DI MONT'ALFONSO A CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

L'anno duemilasei (2006) e questo giorno _____ del mese di _____ in Castelnuovo Garfagnana nell'Ufficio della Fabbrica della Fortezza di Montalfonso

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Lucca con sede in Lucca, Piazza Napoleone 5 5100 (LU), P. IVA. n. 80001210469, nella persona domiciliato per la carica c/o Provincia di Lucca in piazza Napoleone, Lucca

E

L'Ente Parco delle Alpi Apuane con sede legale in Stazzema, Piazza Europa, n. 1, 55040 - Pontestazzemese (LU), e domiciliazione in Via Corrado Del Greco, n. 11 55047 Seravezza (LU) C.F. n. 94001820466, P. IVA N. 01685540468 nella persona domiciliato per la carica c/o Parco Regionale delle Alpi Apuane in Via Corrado Del Greco, n. 11 55047 Seravezza

PREMESSO:

- che l'Ente Parco delle Alpi Apuane ha tra le proprie finalità statutarie la promozione di azioni di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali ed il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale tramite una gestione unitaria particolare e continua per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni protetti;

- che la presenza operativa di Uffici o rappresentanze del Parco delle Alpi Apuane all'interno del complesso della Fortezza di Mont'Alfonso ben sottolinea l'impegno profuso da tale Ente nel recupero della struttura muraria e contemporaneamente valorizza e qualifica una testimonianza storico-architettonica unica nel suo genere.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

La Provincia di Lucca, come sopra rappresentata, assegna al Parco delle Alpi Apuane i locali del fabbricato della Fortezza di Mont'Alfonso denominato "Casa del Capitano", limitatamente alle parti sotto specificate, come nuova sede territoriale del Parco delle Alpi Apuane, con facoltà di servirsi, limitatamente alle proprie necessità, degli impianti elettrici, idrici, telefonici e di riscaldamento ivi esistenti nonché dei relativi locali di disimpegno e di servizio.

Si conviene di porre nella piena disponibilità dell'Ente Parco Alpi Apuane i locali individuati tramite evidenziazione in colore giallo nelle allegate planimetrie (all. 1, all. 2 e all. 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli Enti del Parco e della Provincia, entrambi attivi con i loro Uffici all'interno dell'edificio della

Casa del Capitano, puntualizzano quanto segue:

- 1) al piano primo, gli Uffici attualmente in uso alla fabbrica della Fortezza di Mont'Alfonso della Provincia di Lucca saranno utilizzati fino alla data di spostamento degli stessi presso la definitiva destinazione nella costruendo Casa del Chirurgo (o altro edificio). Tali Uffici saranno destinati al Parco al momento del trasferimento della Provincia;
- 2) Al piano terra la sala della ex cappella rimarrà di competenza della Provincia, mentre l'ingresso con i servizi adiacenti saranno di uso comune.”

Gli Enti del Parco e della Provincia confermano la comune intesa di attivarsi per:

- 1) La sistemazione del verde interno ed esterno alla cerchia muraria, secondo il Masterplan;
- 2) L'istituzione di un centro di controllo (guardie del Parco e della Provincia) avente sede all'interno della Fortezza.”

Articolo 2

L'Ente Parco delle Alpi Apuane riconosce che l'immobile è idoneo all'uso cui è destinato e si obbliga alla sua manutenzione ordinaria per le parti in piena disponibilità, assumendosi altresì un onere pari al 50% delle spese relative alla manutenzione ordinaria delle parti di utilizzo comune.

Resta a carico della Provincia di Lucca la manutenzione straordinaria dell'intero immobile.

Il Parco si impegna a non apportare alcuna modifica non autorizzata all'immobile stesso né cederlo, tutto o in parte, a terzi a qualsiasi titolo, salvo preventiva autorizzazione della Provincia di Lucca. In mancanza si avrà l'automatica risoluzione della presente convenzione.

Il Parco si impegna, inoltre, a riconsegnare l'immobile in perfette condizioni d'uso e manutenzione al cessare della presente convenzione, restando a suo carico tutti quei lavori che risultassero occorrenti per la riparazione di eventuali danni o modifiche non autorizzate.

Il Parco destinerà i locali ricevuti esclusivamente a sede degli Uffici del Parco delle Alpi Apuane ed attività strettamente connesse; la diversa destinazione d'uso comporterà la rescissione immediata del presente atto.

Articolo 3

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione potranno essere apportate previo consenso unanime tra le parti, in particolare per ciò che riguarda la superficie assegnata a ciascun Ente.

Tale procedura dovrà essere adottata anche per l'eventuale risoluzione/recesso dalla Convenzione stessa.

Articolo 4

Il Parco delle Alpi Apuane non può concedere l'utilizzo dei locali ad altri, neanche parzialmente.

Articolo 5

Ogni onere relativo all'uso delle varie utenze è a carico di ciascun Ente quando l'erogazione rende possibile attribuirle tramite contatore; in caso contrario le spese saranno suddivise in quote proporzionali alla superficie occupata da ciascun Ente fruitore dell'utenza, da corrispondere entro 60 giorni dal pagamento dell'ultima utenza da parte della Provincia riferita all'anno precedente.

Articolo 6

Le parti convengono ritenere nullo ogni atto o patto precedentemente esistente tra la Provincia di

Lucca ed il Parco delle Alpi Apuane, a seguito della sottoscrizione del presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto.

p. PROVINCIA DI LUCCA

.....

p. PARCO DELLE ALPI APUANE

.....